

GLI INCENTIVI DEL BIOMETANO PRENDONO LA STRADA DEL TRASPORTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Bozza Decreto MSE](#)
- [Decreto MSE 10 ottobre 2014](#)
- [Decreto MSE 5 dicembre 2013](#)
- [Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28](#)

Il fallimento della normativa per l'incentivazione dell'immissione in rete del biometano ha spinto a una revisione profonda dei meccanismi previsti. La bozza di decreto ministeriale sull'incentivazione del biometano, di cui si è recentemente chiusa la consultazione, ridisegna, i meccanismi di sostegno finanziario di due delle tre modalità di impiego, ossia l'immissione in rete con destinazione nel settore del trasporto e quella senza specifica destinazione, indirizzando i produttori quasi inevitabilmente verso la prima, opzione che favorisce il perseguimento degli obiettivi al 2020 di consumo di energia rinnovabile nel trasporto, unico settore rispetto a cui i dati mostrano un sensibile ritardo a livello nazionale. Nel nuovo disegno sono in particolare agevolati i soggetti che investono direttamente negli impianti di distribuzione di carburante e quelli che producono biometano avanzato, l'unica tipologia di biometano per la quale rimane in vigore il ritiro dedicato.

Le difficoltà registrate nell'accesso alla rete per il biometano, insieme alle numerose criticità implementative riscontrate, pur in presenza di incentivazioni relativamente generose e in grado di garantire la redditività dei *business plan* (Newsletter 202), hanno portato a una revisione complessiva del meccanismo di incentivazione. A metà dicembre è stato infatti posto in consultazione un nuovo decreto ministeriale¹ pensato per dare un impulso finale a un settore che vede una normativa incentivante ideata nel 2013 e mai applicata nonostante i molti progetti in cantiere e i numerosi investitori interessati.

Le soluzioni proposte vanno da piccoli aggiustamenti a una radicale revisione del meccanismo di incentivazione. Di seguito si tenta una ricostruzione delle principali novità poste in consultazione.

ARTICOLI CORRELATI

- [Gli economics del biometano in Italia](#) (Newsletter 202)
- [Biometano: definite le regole di connessione alla rete Snam](#) (Newsletter 199)
- [Energia Verde 2015](#)

LE NOVITÀ SOTTOPOSTE A CONSULTAZIONE

SETTORE TRASPORTO PRIMO BENEFICIARIO DEI NUOVI INCENTIVI

Il settore di utilizzo più interessante per il biometano è quello del trasporto, sia perché in questo settore sembra esserci spazio per una maggiore redditività, sia perché, sempre in questo settore, si rileva una maggiore necessità di contributo delle fonti rinnovabili.

Secondo i più recenti dati a disposizione sulla situazione energetica nazionale l'Italia ha già raggiunto l'obiettivo 2020 di consumo di energia rinnovabile²: in particolare, ha largamente superato quello di energia elettrica³, ha centrato (soprattutto grazie alle revisioni statistiche) quello di energia termica per il riscaldamento⁴, mentre appare in netto ritardo rispetto a quello del settore trasporto⁵. Se la distanza dall'obiettivo di rinnovabili nel trasporto dovesse essere colmata per intero dal gas rinnovabile sarebbe necessario un miliardo di metri cubi di biometano, che corrisponderebbe a circa 0.9 Mtep di energia rinnovabile.

Proprio il ritardo nel raggiungimento del *target* 2020 del 10% di fonti rinnovabili nel settore trasporto è uno dei principali *driver* che ha spinto a una revisione sostanziale della disciplina sull'incentivazione del gas di origine rinnovabile, raffinato per l'immissione nella rete gas, a favore del suo impiego nel trasporto e non è un caso che sia stato proposto un limite alla produzione di biometano incentivabile per i trasporti pari a 1.1 miliardi di metri cubi, che appare quasi esattamente tarato sulla suddetta distanza dall'obiettivo di rinnovabili nel trasporto.

¹ Il periodo di consultazione per la bozza di decreto interministeriale per l'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati si è chiusa il 13 gennaio 2017.

² Ministero dello Sviluppo Economico, La situazione energetica nazionale nel 2015, giugno 2016.

³ Nonostante la generazione idroelettrica ai minimi storici, la quota di energia rinnovabile sul consumo interno lordo di energia elettrica è stata pari a circa 33% (era stata 37.5% nel 2014); in termini assoluti nel 2015 ci si è attestati su un valore leggermente inferiore a quello *target* del Piano di azione nazionale (107 TWh), ma nel 2014 si era raggiunta una produzione da rinnovabili ben superiore allo stesso *target* (120 TWh).

⁴ Nel 2015 si è raggiunto esattamente il *target* di 10.6 Mtep, nonostante temperature invernali superiori alla media.

⁵ Tra il 2013 e il 2015 non vi è stato alcun progresso, con un consumo di 1.2 Mtep nel 2015, corrispondente ad una quota di circa 5% rispetto ad un *target* 2020 del 10%.

TAG

heating and cooling, renewable energy sources, transport

In linea con tale obiettivo, il DM posto in consultazione, da un lato elimina, o quantomeno congela (fino al raggiungimento del target trasporto), il sistema di tariffe incentivanti per l'immissione del gas, senza specifica destinazione, nelle reti con obbligo di connessione di terzi; dall'altro potenzia le norme sull'applicazione al biometano dello schema dei certificati di immissione al consumo (CIC), attraverso l'introduzione di un meccanismo, la cui data di chiusura è fissata al 2022, basato su regole di ritiro e su di un premio predeterminato e fisso per il biocarburante ottenuto da specifiche matrici.

REGIME ORDINARIO DI INCENTIVAZIONE

In base ai meccanismi di supporto definiti nel 2013 l'utilizzo del biometano come carburante per autotrazione è incentivato con il rilascio (per 20 anni) di CIC che sono utilizzabili e/o scambiabili per assolvere l'obbligo di immissione in consumo di carburanti rinnovabili da parte dei soggetti obbligati (distributori di carburanti). I CIC sono rilasciati al distributore di carburanti che immette il gas rinnovabile in consumo nei trasporti e che, a tal fine, deve disporre di un contratto bilaterale di fornitura con il produttore di biometano.

Il nuovo decreto conferma per il biometano immesso in rete con destinazione specifica nei trasporti un'incentivazione basata sul sistema dei CIC, tuttavia nel nuovo meccanismo il beneficiario diretto dei titoli non è più il soggetto che immette il carburante nella rete di distribuzione, bensì il produttore di biometano. Il gas rimane quindi nella disponibilità del produttore, responsabile di trovare una collocazione al biometano sul mercato (passando o meno dalla rete con obbligo di connessione di terzi), e il GSE si limita ad erogare l'incentivo distribuendo i CIC, rilasciati per un periodo di 20 anni, relativi alle quantità prodotte e destinati al settore trasporto.

Il nuovo decreto oltre a confermare le maggiorazioni già previste dalla normativa primaria (Dlgs 28/2011) per il biometano prodotto da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche e ligno-cellulosiche e alghe⁶, ne ha introdotte di nuove, nella forma di premio fisso (ossia non dipendente dall'andamento del mercato dei CIC).

In particolare, i produttori di biometano che finanzino la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale (sia in forma di CNG che di GNL) per l'autotrazione hanno diritto al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC, valorizzati convenzionalmente a 375 euro a certificato, maggiorato del 50%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione entro un valore massimo di 600,000 euro. Questa misura sembra avere l'obiettivo di aumentare la capillarità dell'offerta di biometano e sensibilizzare i consumatori rispetto ai benefici ambientali dell'impiego del gas di origine rinnovabile per il trasporto.

Stessa logica è alla base della maggiorazione concessa per favorire lo sviluppo di un'economia circolare del mondo agricolo, dai cui scarti e sottoprodotti si può ricavare biometano, il quale a sua volta, trasformato in forma liquida come "biometano liquido" (BML), può essere usato come combustibile nei trattori agricoli. Anche in questo caso ai produttori è riservato il rilascio di un numero di CIC (375 euro l'uno), maggiorato del 50%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e comunque entro un valore massimo di 1.2 milioni di euro.

BIOMETANO AVANZATO

Per rafforzare la spinta all'impiego di biometano nel trasporto è stata introdotta anche la fattispecie di "biometano avanzato", nell'ambito del quale rientra, in linea con la normativa già in vigore sull'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti per il trasporto (Decreto MSE 10 ottobre 2014), anche il gas ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, che costituisce senza dubbio una delle matrici di maggiore interesse e di più immediata disponibilità.

Al biometano avanzato immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi e destinato ai trasporti, è riservata la possibilità di accedere, a partire dal 2018, cioè a partire da quando gli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti prevedono

⁶ Ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, il contributo di quelli i per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostra che sono stati prodotti da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche e ligno-cellulosiche e alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.

che una quota degli stessi sia coperta da biocarburanti avanzati⁷, a un meccanismo incentivante alternativo rispetto a quello ordinario ora descritto: il produttore ha diritto al ritiro fisico del gas da parte del GSE al prezzo di mercato, maggiorato di un premio definito in via amministrata e fisso nel tempo.

Il prezzo è pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato al PSV nel mese di cessione ridotto del 5%, mentre il premio si esemplifica nel riconoscimento da parte del GSE del valore dei corrispondenti CIC⁸ (più eventuali maggiorazioni) a cui è attribuito convenzionalmente un valore di 375 euro.

Al premio liquidato ai produttori corrisponderebbe l'allocazione dei relativi costi ai distributori di carburanti obbligati nell'ambito del meccanismo CIC in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo, e il trasferimento agli stessi dei CIC per l'assolvimento dell'obbligo (i CIC sarebbero valorizzati perciò esattamente al premio erogato ai produttori). Il GSE ritira quindi il biometano nei punti di immissione nella rete, liberando di conseguenza i produttori da obblighi di attività di *shipping*, e lo cede poi sul mercato tramite aste pubbliche a cui possono partecipare società di vendita di gas che dimostrino di avere contratti di fornitura con distributori di carburanti e nei limiti dei volumi contrattualizzati. La differenza (positiva o negativa che sia) tra i costi sostenuti dal GSE relativi al ritiro del biometano (riconoscimento del valore di mercato ai produttori e costi di *shipping*) e le entrate derivanti dalle aste sarà, come per il costo dei CIC, ribaltata sui soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo CIC stesso.

Il diritto al ritiro del biometano avanzato vale per i primi 10 anni di incentivazione, per i successivi 10 anni, si accede semplicemente al sistema ordinario dei CIC come descritto in precedenza. Infine i produttori di biometano avanzato possono anche decidere di essere esclusi dal ritiro fisico del biometano e provvedere autonomamente alla vendita, in questo caso avrebbero diritto a ricevere dal GSE il solo valore corrispondente dei CIC valorizzati convenzionalmente a 375 euro ciascuno.

ASPETTANDO L'APPROVAZIONE FINALE

Anche se si è appena chiusa la consultazione e quindi può risultare prematuro fare un'analisi dettagliata dell'impatto sulla redditività del nuovo meccanismo incentivante e delle sue opzioni, è interessante rilevare come nel regime incentivante riservato al biometano avanzato, così come nel caso delle nuove maggiorazioni descritte in precedenza, l'incentivo si traduce in un premio fisso, anziché dipendente dall'andamento degli scambi sul mercato dei CIC. Il fatto che specifiche produzioni beneficino di un incentivo predeterminato, e che per contro gli operatori della domanda possano soddisfare una parte del proprio obbligo ad un costo predeterminato, introdurrebbe un riferimento di prezzo nel mercato dei CIC, ma l'attestarsi dei prezzi delle negoziazioni su valori più alti o più bassi di tale riferimento continuerebbe a dipendere dai *driver* di domanda e offerta, in primis la quota di obbligo residuo dei soggetti obbligati (una volta che una parte dell'obbligo sia stata soddisfatta attraverso titoli a prezzo amministrato) e l'offerta di biocarburanti (anche avanzati) alternativi al biometano.

GARANZIE DI ORIGINE IN ASSENZA DI DESTINAZIONE

In luogo del sistema di tariffe incentivanti con riferimento al caso di immissione in rete senza specifica destinazione (*Energia Verde 2015*), viene introdotto un sistema di garanzie di origine (GO) dedicato al biometano, che permetterà ai detentori di liberarsi dall'obbligo di presentazione di permessi di emissione nell'ambito dello schema europeo di ETS. I produttori termoelettrici e gli altri operatori partecipanti al meccanismo domanderanno, perciò, le GO riconosciute ai produttori di biometano, più in particolare alle sole produzioni ottenute da "sottoprodotti" (tassativamente definiti dalla normativa per l'incentivazione dell'energia rinnovabile).

Dati i prezzi attuali del carbonio, per un impianto di generazione a carbone (tecnologia convenzionale) il valore di una garanzia di origine sarebbe al massimo di circa 5.5 €/MWh. Per un ciclo combinato a gas all'obbligo ETS corrisponde, invece, un costo

⁷ Il nuovo decreto in consultazione prevede di modificare il DM 10 ottobre 2014 relativamente alla quota minima di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo secondo quanto segue:

- anno 2018 = 7.0 % di biocarburanti di cui almeno 0.6 % di biocarburanti avanzati
- anno 2019 = 8.5 % di biocarburanti di cui almeno 0.6 % di biocarburanti avanzati
- anno 2020 = 10.0 % di biocarburanti di cui almeno 0.8 % di biocarburanti avanzati
- anno 2021 = 10.0 % di biocarburanti di cui almeno 0.8 % di biocarburanti avanzati
- dall'anno 2022 = 10.0 % di biocarburanti di cui almeno 1.0 % di biocarburanti avanzati.

⁸ L'immissione in consumo di biometano avanzato dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse

di circa 2 €/MWh. Se si considera che per produrre un MWh di elettricità occorre impiegare circa due di gas, l'incentivo di cui al massimo godrebbe il produttore di biometano che cedesse le proprie GO sarebbe di poco inferiore a 3 €/MWh, ossia circa 3 €/mc, rispetto al beneficio superiore di quasi dieci volte garantito dalle attuali regole⁹. Date le prospettive di andamento di breve-medio termine del mercato del carbonio, il nuovo strumento previsto per l'immissione senza specifica destinazione determinerebbe un mutamento significativo della redditività dell'opzione in questione (*Newsletter 202*), che verrebbe a perdere decisamente di attrattività con la conseguenza che se non accompagnato da altre forme di incentivazione, il meccanismo di GO da solo non sembrerebbe in grado di attirare il biometano verso il settore elettrico.

LE INIZIATIVE DI CONVERSIONE

Un altro tema molto sentito è anche quello delle iniziative di riconversione degli impianti esistenti di produzione del biogas in impianti di biometano. Oggi queste iniziative sono poco sostenute, essendo previsto un significativo abbattimento del livello di incentivazione rispetto ai nuovi impianti. In particolare, il livello a oggi riconosciuto è pari a:

- 40% dell'incentivo assegnato all'analogo nuovo impianto in caso di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, senza destinazione specifica e biometano per la produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione ad "alto rendimento"
- 70% dell'incentivo assegnato all'analogo nuovo impianto nel caso di utilizzo nei trasporti, previa immissione nella rete del gas naturale.

Molti hanno invece richiesto che i livelli di incentivazione tra impianti nuovi e rifacimenti vengano equiparati, anche nel caso di destinazione al trasporto.

Il nuovo decreto va proprio in questa direzione prevedendo l'erogazione dell'intero valore degli incentivi (secondo i distinti canali del biometano avanzato e di quello non avanzato) su tutta o una parte preponderante della produzione annua incentivabile per un periodo di 10 anni, cui si somma l'eventuale periodo residuo di incentivazione godibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile¹⁰ (**Tabella 1**).

I COSTI PER GLI UTENTI DELLE RETI GAS

Uno dei timori maggiori in merito allo schema esistente è quello che l'incentivazione vada a incrementare i costi di trasporto del gas in modo simile a quanto avvenuto con l'esperienza del fotovoltaico per la rete elettrica. Il maggior focus dell'incentivazione al settore dei trasporti ne sposta l'onere sui consumatori di carburante invece che sui consumatori di gas metano dalla rete.

All'obiettivo di contenimento della spesa contribuisce, infine, anche la suddetta definizione di un tetto al biometano incentivabile, che tutela dal rischio di esplosione della spesa, chiunque poi sia chiamato a sostenerla (consumatore gas, consumatore di carburante, o fiscalità generale).

TUTTO DA RIFARE?

Lo schema di incentivazione attuale ha indirizzato i progetti di realizzazione dei nuovi impianti verso una dimensione ridotta, la maggior parte degli investitori è orientata infatti verso impianti di capacità di 500 Smc/h che nello schema attuale possono

TABELLA 1. INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO A IMPIANTI A BIOGAS RICONVERTITI A BIOMETANO

Casistiche impianti da riconvertire	Periodo di incentivazione
Impianto non beneficia o non ha mai beneficiato di incentivi per energia elettrica da FER	Uguale a quello dei nuovi impianti
Impianto beneficia di incentivi per energia elettrica da FER	Residuo periodo di diritto a incentivi per energia elettrica da FER + 10 anni = max 20 anni
Impianto ha terminato di beneficiare di incentivi per energia elettrica da FER alla data di entrata in vigore del DM	10 anni
Impianto ha terminato di beneficiare di incentivi per energia elettrica da FER dopo la data di entrata in vigore del DM	10 anni*

*Incentivi riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti agli impianti nuovi
Fonte: elaborazioni REF-E su bozza DM in consultazione

⁹ Al suddetto beneficio economico, secondo le norme attuali, si somma quello dell'accesso agevolato al mercato gas per tutti gli impianti di taglia non superiore a 500 Smc/h, o meglio dell'accesso intermediato dal GSE attraverso il cosiddetto "ritiro dedicato" del biometano.

¹⁰ Il periodo residuo di diritto al ricevimento dell'incentivo sulla produzione elettrica non deve essere inferiore a tre anni (due anni per gli impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31/12/2007) dalla data di entrata in esercizio dell'impianto in assetto riconvertito.